

## **Parere Consiglio di Stato 23 gennaio 2001, n. 195**

*Sezione V*

*Pres. Iannotta, Est. Musio - L.M. ( avv. Falchi ) c. Provincia di Oristano ( n.c. ) - ( Conferma T.A.R. Sardegna 10 dicembre 1990 n. 1040, in TAR 1991, I, 799 )*

**Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Svolgimento di fatto mansioni superiori - Conseguenze - Art. 13 L. n. 300 del 1970 - Inapplicabilità**

Massima

L' art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 - nella parte in cui prevede, nel concorso di determinate circostanze, il definitivo conferimento al lavoratore della qualifica propria delle superiori mansioni svolte - non trova applicazione nel settore del pubblico impiego, nel quale l' accesso alle varie qualifiche, la progressione nelle stesse e il passaggio dall' una all' altra sono regolati da norme specifiche che, prescrivendo a tal fine un determinato modus procedendi, mirano a tutelare l' interesse non solo dell' Amministrazione ad affidare le mansioni di maggiore responsabilità ai soggetti più meritevoli, ma anche del personale dipendente a che nella scelta dei soggetti da promuovere si proceda assumendo come criterio guida il merito, e non l' arbitrio